

(omissis)

FATTI DI CAUSA

1. L'ermetismo della sentenza impugnata nella presente sede, e l'oscurità del ricorso oggi in esame, non consentono che una ricostruzione frammentaria dei fatti di causa. I soli fatti certi che per questa Corte è possibile ricavare dalla lettura congiunta dei due atti suddetti sono i seguenti. La società Alfa, in epoca imprecisata, appaltò ad una associazione temporanea di imprese (ATI) i lavori di costruzione di un tratto della metropolitana di (omissis). Dell'associazione temporanea di imprese facevano parte la Beta s.p.a. (d'ora innanzi, "la Beta") e altre sei società. Nel 2000 la società Beta decise di recedere dall'ATI. A seguito del recesso insorse una lite tra la Beta e le altre sei ex consorelle (non è dato sapere per quale ragione), che venne composta con la stipula d'una transazione (non è dato sapere con quale contenuto). Sorse poi una nuova controversia sull'interpretazione di questa transazione (non è dato sapere per quale ragione), che fu deferita ad un collegio arbitrale, il quale la decise nel 2011 (non è dato sapere in quali termini).

3. E' a questo punto che inizia la vicenda processuale oggi in esame. Nel 2013 la Beta convenne dinanzi al Tribunale di Genova la Alfa, chiedendo che la convenuta fosse condannata a consegnarle i documenti concernenti i pagamenti effettuati in esecuzione del contratto di appalto dopo il recesso della Beta dalla ATI. La Alfa si costituì e chiamò in causa le sei società componenti l'ATI (e cioè le odierne ricorrenti). Allegò che le suddette società avevano già diffidato la Alfa dal consegnare qualsiasi documentazione alla Beta, e la loro chiamata in causa aveva lo scopo di "evitare un giudizio di danno da parte di queste ultime" nei confronti della Alfa.

4. Le sei chiamate in causa si costituirono e aderirono alle posizioni di Alfa, chiedendo il rigetto della domanda attorea. Dall'epigrafe della sentenza d'appello risulta che al giudizio parteciparono ulteriori società, delle quali tuttavia né il ricorso, né la sentenza d'appello si curano di indicare la veste.

5. Il Tribunale di Genova con sentenza 19.5.2017 accolse la domanda e condannò la Alfa a consegnare alla Beta i documenti contrattuali richiesti. La sentenza venne appellata dalle sei società chiamate in causa.

6. La Corte d'appello di Genova, con sentenza 10 settembre 2018 n. 1370 dichiarò inammissibile il gravame. A fondamento della propria decisione la Corte d'appello ha così ragionato:

-) l'attrice Beta aveva formulato la propria domanda di condanna nei confronti solo di Alfa;
-) Alfa era rimasta soccombente, ma non aveva impugnato la sentenza di primo grado;
-) le sei società che invece avevano proposto appello non avevano interesse ex art. 100 c.p.c. a dolersi della sentenza di primo grado, in quanto non erano

destinatario della domanda principale, e non erano perciò soccombenti in senso tecnico.

7. La sentenza d'appello è stata impugnata dalle sei società suddette (omissis) con ricorso fondato su un solo motivo. Nessuna delle parti intimata si è difesa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso le sei società ricorrenti sostengono che erroneamente la Corte d'appello avrebbe escluso la sussistenza di un loro interesse a proporre il gravame, ex articolo 100 c.p.c..

Nella illustrazione del motivo le ricorrenti deducono che la domanda di consegna di documenti, proposta dalla Beta (attrice principale) nei confronti di Alfa (convenuta principale) era fondata su un contratto di transazione (non è dato sapere quale, cosa contenesse, tra chi venne stipulato). Aggiungono che la domanda formulata dalla Alfa (convenuta) nei confronti delle sei società chiamate in causa (odierne ricorrenti) era invece fondata su un contratto di appalto (non sappiamo quale, fra chi stipulato, e perché sarebbe rilevante nel caso di specie).

Dopo aver premesso questi elementi di fatto (gli unici che le ricorrenti si curano di esporre), l'illustrazione del motivo prosegue affermando che l'interesse delle ricorrenti ad impugnare la sentenza d'appello scaturiva dal fatto che la sentenza del Tribunale di Genova, condannando la Alfa a consegnare i documenti contrattuali alla Beta, aveva "violato la normativa sulla privacy e la normativa processuale in tema di onere della prova". L'esposizione dell'interesse ad appellare si ferma qui.

1.1. Il ricorso è inammissibile in modo manifesto, ai sensi dell'art. 366, n. 3, 4 e 6 c.p.c., e lo è per plurime ragioni.

Innanzitutto è inammissibile perché descrive in modo totalmente fumoso e incomprensibile i rapporti sostanziali posti a fondamento delle contrapposte domande delle parti.

In secondo luogo è inammissibile perché non spiega in che modo la sentenza di primo grado avrebbe "violato le norme sulla privacy e quelle in tema di onere della prova", né, soprattutto, perché mai tale violazione nuocerebbe alle sei odierne ricorrenti.

In terzo luogo è inammissibile perché non spiega mai, neanche indirettamente, in che modo, sotto quale aspetto, e in che misura la consegna dei documenti contrattuali dalla Alfa alla Beta nuocerebbe agli interessi delle odierne ricorrenti.

1.2. Un ricorso per cassazione così concepito viola i principi ripetutamente affermati da questa Corte, a partire da Sez. 3, Sentenza n. 4741 del 04/03/2005, Rv. 581594 - 01, sino a Sez. un., Sentenza n. 7074 del 20/03/2017, secondo i quali il ricorso per cassazione è un atto nel quale si richiede al ricorrente di articolare un ragionamento sillogistico così scandito: (a) quale sia stata la decisione di merito; (b) quale sarebbe dovuta essere la decisione di merito; (c) quale regola o principio sia stato violato, per effetto dello scarto tra decisione pronunciata e decisione attesa.

Questa Corte, infatti, può conoscere solo degli errori correttamente censurati, ma non può di norma rilevarne d'ufficio, né può pretendersi che essa intuisca

quale tipo di censura abbia inteso proporre il ricorrente, quando questi esponga le sue doglianze con tecnica scrittoria oscura, come si è già ripetutamente affermato (da ultimo, in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 21861 del 30.8.2019; Sez. 3, Ordinanza n. 11255 del 10.5.2018; Sez. 3, Ordinanza n. 10586 del 4.5.2018; Sez. 3, Sentenza 28.2.2017 n. 5036).

1.3. Il ricorso oggi in esame, invece, si distingue per la sua irresolubile farraginosità nell'esposizione dei fatti processuali e delle censure. Esso, in particolare: a) tace circostanze rilevanti, e cioè le ragioni poste a fondamento della domanda principale, della chiamata in causa, dei motivi di ricorso per cassazione; b) contiene riferimenti a fatti o circostanze processuali inespliciti; c) affastella in unico motivo plurime censure (violazione della privacy, violazione dell'onere della prova, violazione dell'art. 100 c.p.c.).

1.4. Ora, un ricorso per cassazione può dirsi che assolva correttamente l'onere imposto dall'art. 366, nn. 3 e 6, c.p.c., quando esponga in ordine cronologico ed in modo chiaro i fatti di causa: e dunque, in casi come quello di specie, indichi chiaramente e sinteticamente quali furono le ragioni poste a fondamento della domanda principale; quali le ragioni poste a fondamento della chiamata in causa; quali le ragioni della sussistenza dell'interesse a ricorrere. Il ricorso oggi in esame, per contro, appare incoerente nei contenuti ed oscuro nella forma, sì da poter dire senza tema di smentita che esso contenga mare verborum, gutta rerum: e, come già affermato da questa Corte (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9996 del 28.5.2020), coerenza di contenuti e chiarezza di forma costituiscono l'imprescindibile presupposto perché un ricorso possa essere esaminato e deciso. E ciò non solo per il nostro ordinamento, ma in tutte le legislazioni degli ordinamenti economicamente avanzati: basterà ricordare a tal riguardo, *excerpta multorum*, l'art. 3, comma 2, del codice del processo amministrativo (d. lgs. 2.7.2010 n. 104), il quale impone alle parti di redigere gli atti "in maniera chiara e sintetica"; il § 14, lettera "A", della "Guida per gli avvocati" approvata dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, ove si prescrive che il ricorso dinanzi ad essa debba essere redatto in modo tale che "una semplice lettura deve consentire alla Corte di cogliere i punti essenziali di fatto e di diritto"; o la Rule 8, lettera (a), n. 2, delle Federal Rules of civil Procedures statunitensi, la quale impone al ricorrente una breve e semplice esposizione della domanda" (regola applicata così rigorosamente, in quell'ordinamento, che nei caso *Stanard v. Nygren*, 19.9.2011, n. 09-1487, la Corte d'appello del VIII Circuito U.S.A. ritenne inammissibile per *lack of punctuation* un ricorso nel quale almeno 23 frasi contenevano 100 o più parole, ritenuto "troppo confuso per stabilire i fatti allegati" dal ricorrente).

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la *indefensio* della parte intimata. L'inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di 000 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di Cassazione, addì 12 gennaio 2021.